

ALLEGATO A

AVVISO PUBBLICO PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI CONTRIBUTO DI CUI L.R. 20/2003 ART.24, COMMA 2 LETT.B) –ANNUALITA' 2019

Contributi per l'abbattimento del costo delle operazioni di finanziamento

ART. 1 FINALITA' E RISORSE FINANZIARIE

La L.R. 20/2003 è stata emanata per fornire un quadro organico degli interventi a favore del sistema produttivo delle Marche: disciplina gli interventi in materia di sostegno all'artigianato, all'industria ed ai servizi alla produzione, allo scopo di favorire la crescita e la qualificazione dell'apparato produttivo regionale.

Il presente Avviso si inserisce nell'ambito delle azioni strategiche programmate dalla Regione Marche nell'interesse del tessuto imprenditoriale locale e dello sviluppo dell'economia regionale in attuazione e ai sensi della DGR 1057/2019 e la DGR 423/2019 e s.m.i., al fine di affrontare e superare una situazione economica-finanziaria di crisi caratterizzata dalla mancanza di liquidità delle imprese.

Con tale Avviso, quindi la Regione Marche intende favorire la crescita ed il consolidamento dell'apparato imprenditoriale locale facilitandone l'accesso al credito, attraverso contributi alle micro e piccole imprese per l'abbattimento del costo delle operazioni di finanziamento, ai sensi dell'art. 24 comma 2 lett. B L.R. 20/2003.

Per la realizzazione del presente Avviso è previsto uno stanziamento complessivo pari a € 1.948.685,61.

ART. 2 SOGGETTI BENEFICIARI

Possono presentare domanda di contributo le cooperative e i consorzi fidi di cui all'articolo all'art. 13, comma 1 del D. L. 30 settembre 2003, n. 269 convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326 e alla legge n. 150/2016, iscritti all'albo degli intermediari finanziari di cui all'art. 106 del TUB.

ART. 3 DESTINATARI FINALI

Micro, piccole e medie imprese con sede operativa nella Regione Marche.

ART. 4 MODALITA' E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE.

Le istruzioni, la modulistica e le informazioni aggiornate saranno pubblicate sul sito web del Servizio Attività produttive lavoro e istruzione alla pagina <http://www.regione.marche.it/Regione-Utile/Attività-Produttive/Credito-e-finanza#Confidi> .

La domanda di ammissione all'erogazione del contributo di cui all' art.24, comma 2 lett.B), compilata sull'apposito modello PDF messo a disposizione, va stampata in formato PDF/A, firmata digitalmente (come P7M o con firma ADOBE PDF) e inoltrata obbligatoriamente via Posta Elettronica Certificata alla casella PEC regione.marche.intercom@emarche.it , della P.F. Credito Cooperative Commercio e Tutela dei Consumatori unitamente a tutti gli allegati previsti dalla domanda anch'essi firmati digitalmente.

La PEC dovrà contenere il seguente oggetto: “denominazione del soggetto beneficiario richiedente il contributo - Domanda di contributo per gli interventi previsti dall’art. 24 comma 2 lett. B della LR 20/2003”

La presentazione della domanda di contributo potrà essere effettuata a partire dalla data di pubblicazione del presente atto sul sito www.norme.marche.it , il termine di scadenza per la presentazione delle domande è il 05/12/2019 , farà fede la data di ricevana dell’avvenuto invio dell’istanza tramite Posta Elettronica Certificata.

Le istanze delle imprese per la concessione dei contributi in conto interessi, ivi comprese le operazioni di leasing mobiliare devono essere presentate ai soggetti beneficiari di cui all’art. 2.

ART. 5 AMMONTARE DEL PRESTITO ASSISTITO DAL CONTRIBUTO REGIONALE E MISURA DEL CONTRIBUTO

L’ammontare del prestito assistito dal contributo regionale per singola impresa non può essere superiore complessivamente e annualmente a 50.000,00 euro, anche se ottenuto con più operazioni bancarie.

La durata delle operazioni di finanziamento non può essere superiore a ottantaquattro mesi. Il contributo regionale in conto interessi, concesso nel rispetto della normativa sugli aiuti di stato e nei limiti delle intensità di aiuto ivi previste, non può essere superiore al 40% del tasso contrattuale applicato. Il limite del tasso contrattuale preso in considerazione ai fini del calcolo del contributo è pari al 5%¹.

Il contributo è elevato al 60% per le imprese aventi sede nei territori dei Comuni interessati dalle concessioni di coltivazione degli idrocarburi e dei Comuni inclusi nel cratere del sisma ai sensi del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 convertito con legge 15 dicembre 2016, n. 229 e s.m.i..

In ogni caso l’importo massimo concedibile a ciascuna impresa non può superare l’importo di euro 10.000,00.

Il contributo è concesso in forma attualizzata secondo le metodologie normalmente applicate, per finanziamenti richiesti a partire dalla data di pubblicazione del presente atto sul Bur Marche.

ART.6 REQUISITI DEI SOGGETTI BENEFICIARI

Ai fini della presentazione della richiesta di contributo i soggetti beneficiari devono:

- Essere soggetti operativi nel settore della garanzia collettiva dei fidi e servizi connessi ai sensi dell’art. 13, comma 1, D.L. 269 del 30/9/03, convertito nella L. 326 del 24/11/2003;
- Essere regolarmente costituiti ed iscritti nel registro delle imprese;
- Essere iscritti all’albo di cui all’art 106 del TUB;
- Essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essere in stato di scioglimento o liquidazione, non essere sottoposti a procedure concorsuali per insolvenza o con finalità liquidatoria e di cessazione dell’attività;

¹ Pertanto in caso di valore non superiore al 5%, il tasso contrattuale sarà preso in considerazione per intero, in caso di superamento sarà preso in considerazione fino al valore del 5%

- Essere in regola rispetto alle disposizioni in materia di contributi previdenziali ed assistenziali a favore dei lavoratori (regolarità del DURC);
- Essere in regola con la normativa antimafia;
- Essere in regola rispetto alla normativa in materia di sicurezza dei lavoratori nel luogo di lavoro;
- Essere in regola rispetto alle condizioni applicate nei confronti dei lavoratori dipendenti, dovendo queste essere non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro stipulati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative nelle categorie di appartenenza.

La struttura regionale competente può richiedere tutta la documentazione che ritiene necessaria a verificare il possesso dei requisiti richiesti e la veridicità delle dichiarazioni rilasciate per l'assegnazione del Plafond, riservandosi la facoltà di revocare il contributo concesso in caso di inadempienza e/o dichiarazioni mendaci, ai sensi dell'art. 75 del D.P.R. 445/2000.

ART. 7 OBBLIGHI DEI SOGGETTI BENEFICIARI

I soggetti beneficiari delle risorse:

1. Si impegnano a dare adeguata pubblicità all'intervento riportando tutte le informazioni necessarie affinché le imprese possano presentare domanda per la concessione del contributo;
2. Si impegnano a rispettare il seguente cronoprogramma:
 - Deliberazione relativa all'individuazione delle aziende beneficiarie e relativo finanziamento richiesto entro il 28/02/2020;
 - Erogazione del finanziamento da parte delle strutture bancarie entro il 30/06/2020;
 - 1° Rendicontazione entro il 30/09/2020

Viene fatta salva la facoltà di richiedere una proroga per giustificato motivo che sarà concessa dalla struttura competente.

La quota non erogata entro il termine stabilito deve essere restituita alla Regione Marche.

3. Si impegnano a trasmettere alla Regione Marche tutti i dati da questa richiesti ai fini della concessione del contributo e alla elaborazione di rapporti indicativamente entro il 10 marzo di ciascun anno, relativamente ai dati al 31 dicembre dell'anno precedente, sulla base delle indicazioni fornite dalla Regione Marche;
4. Entro il 10 marzo di ogni anno si impegnano a trasmettere i dati relativi alla spesa erogata ai sensi del regolamento 651/2014;
5. Si impegnano a effettuare i controlli nelle modalità stabilite nel presente avviso, a procedere ai recuperi nei casi previsti dal presente avviso e a dare riscontro alla Regione delle risultanze dei controlli effettuati;

6. Si impegnano a concedere il contributo nel rispetto sia delle prescrizioni del presente Avviso e che della normativa comunitaria e nazionale inerente gli Aiuti di Stato. In particolare sono obbligati ad assolvere ai vincoli procedurali stabiliti nel Registro Nazionale Aiuti che consistono in:
 - registrazione come utenti in RNA tramite la procedura consolidata prevista dal Registro nazionale Aiuti
 - interrogazione/ visure nel RNA prima di concedere l'aiuto;
 - Registrazione/implementazione sul Registro Nazionale degli Aiuti (RNA) dei contributi concessi (COR) ;
 - registrazione di eventuali variazioni, a seguito di revoca, rinuncia, rideterminazione del contributo, parziale restituzione per estinzione anticipata etc.(COVAR)

7. Si impegnano a trasmettere alla Regione Marche tutti i dati relativi ai soggetti previsti dall'art. 85 del D.lgs 159/2011 e a non concedere il contributo alle imprese beneficiarie fino a comunicazione della Regione sugli esiti delle verifiche, di cui all'art. 11 lett. h.

8. Si impegnano a consentire controlli in loco da parte di organismi preposti alle funzioni di controllo finalizzati alla verifica della correttezza delle procedure poste in essere e della corretta utilizzazione del contributo assegnato;

9. Si impegnano a restituire, annualmente, eventuali recuperi e/o economie sulla base delle indicazioni fornite dalla Regione Marche.

ART. 8. ASSEGNAZIONE DEL PLAFOND AI SOGGETTI BENEFICIARI

Il plafond verrà ripartito tra i soggetti beneficiari, di cui all'art.2, che abbiano presentato domanda, sulla base dei seguenti criteri:

1. in modo proporzionale al volume delle garanzie prestate dal 01/01/2018 al 31/12/2018 a favore delle imprese a di cui all'art. 3, aventi sede operativa nel territorio regionale.;
2. in modo proporzionale al numero delle imprese risultanti socie del confidi alla data del 31/12/2018, aventi sede operativa nel territorio della regione, in modo tale da favorire, a parità di volumi di garanzie prestate , i confidi con una base sociale più ampia.

La ripartizione in questo caso utilizzerà i criteri sotto riportati, con i relativi pesi percentuali:

Criteri di ripartizione	Peso
Volume delle garanzie prestate dal confidi nell'ultimo esercizio dal 01/01/2018 al 31/12/2018	70
Numero delle imprese socie del confidi alla data del 31/12/2018	30
Totale	100

ART. 9. ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE E TRASFERIMENTO DELLE RISORSE

All'istruttoria delle domande per l'anno 2019 e al riparto delle risorse tra i soggetti beneficiari che hanno presentato l'istanza provvede il dirigente della struttura regionale competente.

L'ufficio regionale competente può richiedere integrazioni documentali di dati conoscitivi e/o chiarimenti circa la documentazione presentata. La richiesta di integrazione interrompe i termini per la conclusione dell'istruttoria, ai sensi della normativa vigente.

In caso di esito istruttorio negativo il responsabile del procedimento comunica, ai sensi dell'art. 10 bis della Legge 241/90 e s.m.i., i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza. Entro il termine di 10 giorni dal ricevimento della comunicazione i richiedenti possono presentare osservazioni scritte corredate da eventuale documentazione.

La Regione procede entro 30 giorni dalla scadenza del termine di presentazione delle domande a ripartire il plafond e concedere il contributo con apposito decreto.

La Regione con successivo atto accredita le risorse assegnate ai soggetti beneficiari previo ricevimento di apposita fideiussione di pari importo, a pena di decadenza dal beneficio.

Una quota del plafond viene utilizzata a copertura del costo effettivamente sostenuto dai soggetti beneficiari per la presentazione della fideiussione, che dovrà essere quella meno onerosa tra almeno tre preventivi da acquisire.

La fideiussione ha durata fino alla dichiarazione di assenso da parte della regione allo svincolo, e comunque successivamente alla presentazione e della rendicontazione finale e delle relazioni previste nel successivo articolo 12.

La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della Regione.

ART. 10 CAUSE DI INAMMISSIBILITA'

Saranno escluse le domande di finanziamento:

1. Non trasmesse telematicamente e firmate digitalmente ai sensi dell'Art. 4 del presente Avviso;
2. Presentate da soggetti non ammissibili;
3. Inviolate oltre il termine perentorio previsto dall'art. 4

Dei motivi di inammissibilità verrà data comunicazione nei termini di cui all'art. 8.

ART. 11 REQUISITI DESTINATARI FINALI

Le imprese di cui all'art. 3, devono possedere alla data di presentazione della richiesta di agevolazione i seguenti requisiti:

- a) essere regolarmente costituite, attive ed iscritte presso il registro delle imprese;
- b) avere sede o almeno un'unità operativa attiva ubicata nel territorio regionale come risultante dalla visura camerale e attestato dall'impresa nella domanda di garanzia;

c) *eventuale* sede nei territori dei Comuni interessati dalle concessioni di coltivazione degli idrocarburi, oppure, nei comuni del cratere come definiti negli allegati 1 e 2 del DL 189/2016;

d) essere nel pieno esercizio dei propri diritti, non in liquidazione volontaria e/o sottoposti a procedure di insolvenza o non soddisfare le condizioni previste dal diritto nazionale per l'apertura nei propri confronti di tali procedure su richiesta dei creditori;

e) essere in regola rispetto alle disposizioni in materia di contributi previdenziali ed assistenziali a favore dei lavoratori (regolarità del DURC);

Non possono essere ammesse inoltre a contributo le imprese

f) che sono destinatarie di provvedimenti giudiziari che applicano sanzioni interdittive comportanti il divieto di contrarre con la Pubblica Amministrazione;

g) i cui soggetti muniti di poteri di amministrazione o i cui direttori tecnici non sono destinatari di sentenze di condanna passate in giudicato o di decreti penali di condanna divenuti irrevocabili o di sentenze di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale, per i reati indicati all'articolo 80 comma 1 del d.lgs 50/2016 e s.m.i;

h) per le quali sussistono, con riferimento ai soggetti indicati nell'articolo 85 del D.lgs. 6 settembre 2011 n. 159, cause di decadenza, di sospensione o divieto previste dall'articolo 67 o tentativi di infiltrazione mafiosa ai sensi dell'articolo 84 comma 4 del medesimo decreto.

i) Che si trovano nella condizione di difficoltà come definita dall'articolo 2 paragrafo 18 del regolamento 651/2014 e s.m.i

Il possesso dei suddetti requisiti deve essere attestato dall'impresa richiedente mediante dichiarazione sostitutiva ai sensi degli art. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e successive modificazioni.

ART. 12 RELAZIONE E CONTROLLO

I soggetti beneficiari, fatta salva la prima rendicontazione di cui all'articolo 7.2, si impegnano a comunicare entro il 10 marzo di ciascun anno, compilando l'Allegato C, e comunque con modalità e con possibili e ulteriori tempistiche che saranno stabilite dalla struttura responsabile della misura i dati e le informazioni relative alle imprese agevolate quali:

1. L'elenco delle imprese agevolate nel periodo di riferimento, con le principali informazioni anagrafiche, con dettaglio del comune di ubicazione e l'indicazione dell'importo dell'aiuto ricevuto dal destinatario nonché del finanziamento concesso e della sua durata;
2. Le operazioni di finanziamento sottese ai finanziamenti agevolati erogati (numerosità e importi) specificando la tipologia in termini di:
 - capitalizzazione aziendale,
 - attivo circolante,

- investimenti in attivi materiali e immateriali;
3. L'andamento delle operazioni di finanziamento in termini di:
- economie, recuperi .

Tali comunicazioni, dovranno essere inoltrate obbligatoriamente via Posta Elettronica Certificata alla casella PEC regione.marche.intercom@emarche.it, utilizzando i modelli reperibili sul sito <http://www.regione.marche.it/Regione-Utile/Attività-Produttive/Credito-e-finanza#Confidi>.

I soggetti beneficiari devono prevedere una contabilità separata, e conservare tutta la documentazione amministrativa, tecnica e contabile relativa alla misura predisponendo un fascicolo ad hoc.

La struttura regionale competente potrà effettuare inoltre controlli documentali allo scopo di verificare lo stato di attuazione dell'intervento e il rispetto degli obblighi previsti dalla normativa vigente.

I soggetti beneficiari si impegnano a effettuare i seguenti controlli:

- A. con riferimento ai requisiti dichiarati dalle imprese di cui all'articolo 11 lett. a) - b) –e) sul 100% delle istanze prima della deliberazione del contributo; il controllo sui requisiti di cui alla lettera a) –b)- e) dell'articolo 11 devono essere reiterati annualmente.
- B. con riferimento ai requisiti dichiarati dalle imprese di cui all'articolo 11 lett.f) e g) sul 5% delle istanze prima della deliberazione del contributo
- C. Con riferimento a quanto previsto all'articolo 11 lett. h) (verifiche antimafia) i controlli sono effettuati dalla struttura regionale sulla base dell'elenco e delle informazioni trasmesse dai soggetti beneficiari prima della deliberazione del contributo.

Gli esiti dei controlli devono essere contenuti nel fascicolo della pratica.

ART. 13 PERDITA DEI REQUISITI E RIMBORSO DELLE QUOTE DI CONTRIBUTO NON PIÙ SPETTANTI

Nel caso in cui il destinatario finale perda i requisiti di cui all'art. 11 e abbia ancora in essere un finanziamento con contributo regionale la Banca è obbligata a recuperare la quota parte del contributo, calcolata sul debito residuo e a riaccreditarla al soggetto beneficiario.

In caso di estinzione anticipata di un finanziamento agevolato o di passaggio a sofferenza, la Banca erogante provvede a recuperare il maggior contributo concesso, calcolato sul debito residuo in essere alla data di estinzione (o passaggio a sofferenza) e a riaccreditarlo al soggetto beneficiario.

Nel caso di perdita dei requisiti o di passaggio a sofferenza è facoltà della Banca erogante ripristinare la linea di credito a tasso "pieno".

Viene riconosciuta la facoltà ai soggetti beneficiari di cui all'art. 2 di gestire il contributo, impegnandosi al recupero dello stesso in caso di perdita dei requisiti e rimborso delle quote

di contributo non più spettanti alle aziende che hanno ricevuto il contributo in conto interesse.

Al presente intervento si applica il regime “de minimis” previsto dal regolamento UE n. 1407/2013 (GUUE n L 352 del 24/12/2013) e/o i regimi applicabili sulla base del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17.06.2014 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea L 187/1 del 25 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli art. 107 e 108 del Trattato e s.m.i., articolo 17 e articolo 22.

Il confidi beneficiario può concedere, quindi, in alternativa al regime de minimis, gli aiuti di cui al presente avviso ai sensi e nel rispetto di quanto previsto all’art 17 del reg. (UE) n. 651/2014 per le piccole e medie purché soddisfino le condizioni stabilite nell’articolo 17 suddetto.

L’intensità di aiuto calcolata in ESL non supera

- Il 20% dei costi ammissibili calcolati ai sensi dell’articolo 17 nel caso di piccole imprese
 - Il 10% dei costi ammissibili calcolati ai sensi dell’articolo 17 nel caso di medie imprese
- Ai sensi dell’articolo 6 del regolamento (UE) n. 651/2014 e s.m.i., l’istanza deve essere presentata dal destinatario prima dell’avvio dei lavori relativi al progetto e deve contenere le informazioni indicate nella disposizione.

Sono ammissibili i seguenti costi:

a) investimenti in attivi materiali e/o immateriali destinati all’installazione di un nuovo stabilimento, all’ampliamento di uno stabilimento esistente, alla diversificazione della produzione di uno stabilimento, alla diversificazione della produzione di uno stabilimento mediante prodotti nuovi aggiuntivi o alla trasformazione radicale del processo produttivo complessivo di uno stabilimento esistente, ovvero

b) acquisizione degli attivi di uno stabilimento, se sono soddisfatte le seguenti condizioni:

- lo stabilimento è stato chiuso o sarebbe stato chiuso se non fosse stato acquistato;
- gli attivi vengano acquisiti da terzi che non hanno relazioni con l’acquirente;
- l’operazione avviene a condizioni di mercato.

Se un membro della famiglia del proprietario originario, o un dipendente, rileva una piccola impresa, non si applica la condizione che prevede che gli attivi vengano acquistati da terzi che non hanno relazioni con l’acquirente. La semplice acquisizione di quote di un’impresa non è considerata un investimento.

Gli attivi immateriali devono:

- a) essere utilizzati esclusivamente nell’impresa beneficiaria degli aiuti;
- b) essere considerati ammortizzabili;
- c) essere acquistati a condizioni di mercato da terzi che non hanno relazioni con l’acquirente;
- d) figurare nell’attivo dell’impresa per almeno 3 anni.

L’avvio dei lavori degli investimenti deve essere successivo alla data di presentazione, da parte dei soggetti destinatari finali, della richiesta di agevolazione.

Il soggetto gestore inoltre può concedere l’aiuto ai sensi e nel rispetto di quanto previsto all’art 22 del reg. (UE) n. 651/2014 per le imprese in fase di avviamento, ossia le piccole imprese che soddisfano le seguenti condizioni:

- Non sono quotate;
- Non hanno rilevato l’attività di un’altra impresa

- sono iscritte nel registro delle imprese da meno di cinque anni rispetto alla data di richiesta di ammissione alla garanzia del Fondo, oppure
- Se si tratta di liberi professionisti, abbiano avviato l'attività economica o siano soggetti a imposta per tale attività da meno di cinque anni;
- Non hanno ancora distribuito utili
- Non sono state costituite a seguito di fusione; ai sensi dell'art 22 comma 2, paragrafo 3, le imprese costituite a seguito di fusione tra imprese ammissibili ai suddetti aiuti, sono anche esse considerate ammissibili per un periodo di cinque anni dalla data di iscrizione al registro delle imprese dell'impresa più vecchia partecipante alla fusione.

Le garanzie sono concesse nel rispetto delle condizioni stabilite nell'art 22 comma 3 lett c) del regolamento (UE) n. 651/2014.

Le agevolazioni concesse ai sensi del regime sopra indicato sono cumulabili con altre agevolazioni comunitarie, nazionali e regionali, nel rispetto della normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato.

Il soggetto gestore acquisisce la documentazione attestante il rispetto dei requisiti e delle condizioni previsti dal regolamento (UE) n. 651/2014, ivi inclusi il possesso, da parte del soggetto beneficiario finale, della qualifica di piccola e media impresa, del rispetto delle intensità massime di aiuto di cui ai presenti articoli e i documenti comprovanti le spese relative alla realizzazione degli investimenti

ART. 14 PROCEDIMENTO

Ai sensi della Legge 241/90, il procedimento amministrativo relativo all'istruttoria per la ripartizione del Plafond, si intende avviato dal giorno successivo alla data di scadenza stabilita per la presentazione delle domande.

La durata del procedimento è determinata dalle seguenti fasi: istruttoria formale di ammissibilità, decreto di concessione dei benefici entro 30 giorni dal termine di scadenza di presentazione delle domande.

Responsabile del procedimento è Alessia Vela – funzionario nell'ambito della P.F Credito Cooperative Commercio e Tutela dei Consumatori, tel. 071/8063245 e-mail alessia.vela@regione.marche.it

ART. 15 INFORMATIVA RELATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI RESA AI SENSI DELL'ART. 13, REGOLAMENTO UE NR. 2016/679

La Regione Marche in conformità al Regolamento 2016/679/UE (General Data Protection Regulation – GDPR) rende noto le modalità di trattamento dei dati forniti in sede di presentazione della domanda.

Il Titolare del trattamento è la Regione Marche - Giunta Regionale, con sede in via Gentile da Fabriano, 9 – 60125 Ancona.

Il Responsabile della Protezione dei Dati ha sede in via Gentile da Fabriano, 9 – 60125 Ancona - casella email: rpd@regione.marche.it.

Il delegato al trattamento di tali dati è il dirigente della PF Industria, Artigianato, Commercio e Internazionalizzazione. La casella di posta elettronica, alla quale dovranno essere indirizzate le questioni relative al trattamento di dati che riguardano l'impresa, è: funzione.intercom@regione.marche.it.

Inoltre con successivo atto predisposto dalla Regione Marche, per ogni soggetto beneficiario sarà designato il proprio Responsabile del trattamento dei dati personali ai sensi e per gli effetti dell'art. 28 del Regolamento (UE) 2016/679 con riferimento alle attività di cui all'art. 7 e 12 del presente Avviso.

La finalità del trattamento cui sono destinati i dati personali è la gestione dei contributi per l'abbattimento del costo delle operazioni di finanziamento previsti dall'art. 24 comma 2 lett. B della LR 20/2003, articolo avente ad oggetto "Fondi di Garanzia e accesso al Credito"

La base giuridica del trattamento è l'Articolo 6 comma 1 lettera e) del Regolamento 2016/679/UE e il d. lgs. 50/2016.

I dati raccolti potranno essere trattati inoltre a fini di archiviazione (protocollo e conservazione documentale) nonché, in forma aggregata, a fini statistici.

I dati saranno comunicati: al Ministero dello Sviluppo Economico, per la registrazione nel Registro Nazionale degli aiuti di Stato; al Ministero degli Interni, per l'accertamento Antimafia; all'INPS, per l'accertamento della regolarità contributiva e alle altre amministrazioni pubbliche per eventuali accertamenti e diffusi attraverso il sito istituzionale, sezione Amministrazione Trasparente, ai sensi degli Artt. 26 e 27 del D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i. Si precisa che la diffusione ha ad oggetto solo la denominazione delle imprese e i dati comuni del legale rappresentante, ove essi siano contenuti nella ragione sociale delle stesse. Restano salvi i divieti di diffusione e le limitazioni ai trattamenti stabiliti per particolari categorie di dati dall'Art. 10 del GDPR.

Il periodo di conservazione, ai sensi dell'Articolo 5, par. 1, lett. e) del Regolamento 2016/679/UE, è illimitato per i soggetti aggiudicatari del contributo e pari a 10 anni dalla conclusione della procedura, per gli altri partecipanti.

Sono riconosciuti i diritti previsti dal Regolamento 2016/679/UE e, in particolare, potrà essere richiesto all'indirizzo email del delegato del trattamento sopra indicato l'accesso ai dati personali che riguardano l'impresa, la rettifica o, ricorrendone gli estremi, la cancellazione o la limitazione del trattamento.

L'istante ha diritto di proporre reclamo, ai sensi dell'Articolo 77 del Regolamento 2016/679/UE, al Garante per la protezione dei dati personali con sede a Roma.

Il conferimento dei dati discende da un obbligo legale ed è necessario per la conclusione del procedimento per la concessione di contributi in conto capitale a favore degli investimenti innovativi e di interventi sperimentali previsti dall'Art. 4 comma 2 e Art. 6 comma 1 e 1bis della L.R. 5/2003 ad oggetto "Provvedimenti per favorire lo sviluppo della cooperazione", pertanto l'interessato ha l'obbligo di fornire i dati personali, pena l'impossibilità di partecipare al bando.